

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA

I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Martedì 25 maggio 2010

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento dei progetti di legge C. 1616 e C. 3195).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge del deputato Garagnani n. 1616 recante «Modifica all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'esclusione della città di Bologna dal novero delle aree metropolitane» e n. 3195, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti i poteri di controllo dei consiglieri comunali e provinciali».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, propone che ne sia disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

Ricorda poi che nelle sedute del 18 e del 19 maggio è stato chiesto dai presentatori un riesame degli articoli aggiuntivi Volpi 13.02, Lanzillotta 13.03, Ria 20.01 e 21.01, Tassone 24.04 e Favia 24.03, nonché dell'emendamento 8.31 Quartiani.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi Volpi 13.02 e Lanzillotta 13.03, che recano disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, avverte che la presidenza ritiene, a seguito di un più attento esame, di poterli ammettere. Infatti - sebbene gli articoli aggiuntivi in questione riguardino un comune particolare e risultino quindi atipici rispetto al contenuto del provvedimento, che, con riferimento agli enti locali, reca disposizioni ordinamentali, di carattere generale - è anche vero che le eventuali deroghe a tale disciplina generale che si intendessero prevedere per il comune di Campione d'Italia in ragione della sua peculiarità trovano la loro naturale collocazione nel provvedimento stesso. Peraltro appare necessario, ai fini della riammissione, che gli articoli aggiuntivi siano riformulati in modo da rendere più puntuali, rispetto a questo obiettivo, i principi e criteri direttivi della delega.

Anche per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi Ria 20.01 e 21.01, che recano disposizioni in materia di procedimento elettorale per l'elezione del presidente della provincia e di cause di incompatibilità, la presidenza ritiene, a seguito di un più attento esame, di poterli ammettere. Infatti, è vero che la materia elettorale non è trattata dal provvedimento in esame e che sarebbe stato preferibile che avesse formato oggetto di un separato provvedimento ai fini di un attento esame. Si tratta peraltro di una materia comunque non del tutto inconferente rispetto ad un provvedimento di carattere ordinamentale generale in materia di enti locali. La presidenza prende inoltre atto che l'orientamento emerso in Commissione è nel senso di non tenere separata la materia elettorale. Sulla base del medesimo ragionamento la presidenza ha ritenuto di poter riammettere gli articoli

aggiuntivi Tassone 24.04, che prevede la possibilità di presentare una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del presidente di provincia o del sindaco, Favia 24.03, che reca nuove norme in materia di incompatibilità per i componenti delle giunte, e Tassone 24.05 che interviene in materia di limite del doppio mandato per l'elezione alla carica di sindaco.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 8.31 Quartiani, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, la presidenza deve purtroppo ribadire, dopo ulteriori approfondimenti, il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento, attribuendo funzioni alle comunità montane - qualificate come forme associative per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni montani - ne ripristina l'obbligatoria costituzione da parte delle regioni senza provvedere a tal fine nuove risorse e rende pertanto critico, per le amministrazioni regionali, il rispetto dei vincoli di spesa previsti dal patto di stabilità interno. Le risorse erariali destinate a tale finalità, cui fa riferimento il comma 5 dell'emendamento, sono infatti venute meno a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2010 che le ha interamente destinate ad altre finalità (si veda in particolare l'articolo 2, commi 187 e 188 della legge n. 191 del 2009). Tali risorse sono state destinate, in misura pari al trenta per cento (stimato in 15 milioni annui dalla relazione tecnica), ai comuni montani e, nella restante misura (stimata pari a 35 milioni annui dalla citata relazione), al Fondo per il finanziamento di interventi urgenti (articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009). Passando quindi ai pareri sulle proposte emendative sulle quali non si era pronunciato nelle precedenti sedute, avverte che nella seduta di oggi farà riferimento ai soli emendamenti fino all'articolo 13. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 1.3 in quanto recante principi già chiaramente enunciati nel disegno di legge: infatti la semplificazione e la specializzazione delle funzioni sulla base dei criteri enunciati nell'emendamento si ritrovano all'articolo 1, comma 2, lettera a) e agli articoli 2, 3 e 4. In particolare, quanto alle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane rimanda agli articoli 2, 3 e 4; quanto alla attribuzione di ciascuna funzione in via esclusiva a un solo livello di governo, al generale contenimento dei costi complessivi delle pubbliche amministrazioni e all'eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni funzionali, rimanda all'articolo 8, commi 2 e 4, e ai Capi III, IV e V del disegno di legge. Preannuncia inoltre la presentazione dell'emendamento 7.10, sostitutivo dell'articolo 7, che tiene conto, tra l'altro, dell'emendamento Giovanelli 7.1.

Invita al ritiro dell'emendamento Giovanelli 1.11. Esprime parere contrario sugli emendamenti Tassone 2.17 e Donadi 2.18, i cui contenuti potranno in ogni caso essere valutati per l'Assemblea. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cavallaro 2.20. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Tassone 2.21 e Favia 2.24, sull'emendamento Giovanelli 2.22 e sull'emendamento Quartiani 2.23, precisando che il contenuto di quest'ultimo potrà essere eventualmente valutato per l'Assemblea. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Donadi 2.26, Tassone 2.27 Giovanelli 2.28 a condizione che siano riformulati sopprimendo le parole «La regolazione e» e sostituendo la parola «compartecipazione» con «partecipazione». Invita al ritiro dell'emendamento Lanzillotta 2.29, in quanto il suo contenuto è assorbito dagli identici emendamenti Donadi 2.26, Tassone 2.27 Giovanelli 2.28 nella riformulazione da lui proposta.

Avverte che l'emendamento Calderisi 2.44 è stato ritirato dal presentatore. Rivedendo il parere inizialmente espresso sull'emendamento Favia 3.6, esprime parere favorevole sullo stesso a condizione che sia riformulato sostituendo la parola «competenza» con «ambito». Conferma il parere contrario sull'emendamento Calderisi 3.7. Invita al ritiro dell'emendamento Giovanelli 7.1, in quanto assorbito dall'emendamento 7.10, sostitutivo dell'articolo 7, che sarà presentato a breve dal relatore. Rivedendo il parere inizialmente espresso sull'emendamento Lanzillotta 7.4, esprime parere contrario sullo stesso, salvo un approfondimento in vista della discussione in Assemblea. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vannucci 8.25; parere contrario sull'emendamento Ciccanti 8.27. Rivedendo il parere inizialmente espresso sull'emendamento Calderisi 8.40, esprime parere favorevole sullo stesso, riservandosi eventualmente di proporre una migliore formulazione per l'Aula.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Favia 9.6 a condizione che sia riformulato sostituendo

le parole «il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti» con le seguenti «il trasferimento e la riallocazione di ciascuna funzione». Conferma il parere contrario sull'emendamento Calderisi 12.5.

Presenta infine gli emendamenti 1.100 e 7.10, il quale ultimo recepisce sia l'emendamento Giovanelli 7.1, in una nuova formulazione, sia l'emendamento Calderisi 7.2 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, propone di organizzare i lavori nel senso di considerare respinti, ai fini della ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti o articoli aggiuntivi sui quali non vi sia un parere favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione concorda.

Gianclaudio BRESSA (PD), pur apprezzando l'apertura su alcune piccole proposte della sua parte politica, esprime una complessiva insoddisfazione per i pareri espressi dal relatore e dal Governo, in particolare per l'indisponibilità da questi mostrata in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5, nei quali si concentra la maggior parte dei problemi del provvedimento, come dimostrano sia le audizioni svolte, sia il numero degli emendamenti presentati dai gruppi. Come ha già avuto modo di dire, questi articoli sono essenziali in quanto dalla definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali dipende l'attuazione del federalismo delineato dal titolo V della parte II della Costituzione e in particolare del federalismo fiscale. Nel ricordare che l'attuazione del federalismo è un obiettivo anche della sua parte politica, invita la maggioranza e il Governo ad un'ulteriore riflessione in vista della discussione del testo in Assemblea.

Mario TASSONE (UdC), nel prendere atto che il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario su tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo, li invita ad un ripensamento, sottolineando come le proposte emendative in questione affrontino numerosi problemi fondamentali della vita e dell'organizzazione degli enti locali: problemi che non possono essere affrontati se non nell'ambito di un provvedimento come quello in esame. Rinviarne la soluzione equivale a lasciarli irrisolti.

David FAVIA (IdV) ribadisce che il provvedimento in esame si connota per alcune luci e molte ombre, alle quali contribuisce il nuovo emendamento presentato dal relatore nella seduta odierna, così proseguendo lungo una direzione che è espressione di poco coraggio. Da una parte, infatti, si cerca di diminuire i costi della politica; dall'altra parte, invece, si fa un grande passo indietro su una delle direttrici del provvedimento.

Rileva infatti che la questione delle province non è stata affrontata in modo adeguato: nel testo si prospetta in modo vago un possibile accorpamento che andrà però valutato nella realtà. Il suo gruppo è stato invece l'unico a portare avanti con coraggio la proposta di soppressione di tali enti. Ritiene poi non condivisibili vari profili, tra cui la regolamentazione delle funzioni associate dei comuni. Auspica peraltro che su tale profilo, così come su altri, si possa ancora valutare con apertura il contenuto delle proposte emendative presentata dal suo gruppo. Vi è infatti la consapevolezza che circa 9 mila comuni sono troppi ma occorre favorire associazioni sensate. Ricorda altresì che si continua ad affermare che l'articolo 6 regola una materia di competenza regionale, questione che ad avviso del suo gruppo ha caratteri di incostituzionalità. L'articolo 117 della Costituzione non sembra infatti prevedere competenze regionali sulla materia. Auspica inoltre che siano accolti gli emendamenti presentati dal suo gruppo volti a superare l'attuale situazione, in cui si registrano controlli inesistenti. Uno degli emendamenti presentati va nella direzione di attribuire ai consiglieri la possibilità di presentare ricorso al TAR avverso gli atti approvati dal Consiglio e dalla Giunta. Ritiene infatti che sui sistemi dei controlli sia necessario che

la Commissione svolga un attento approfondimento.

Richiama altresì la drammatica situazione dovuta all'atteggiamento degli enti locali nei confronti dei derivati: al riguardo occorre coraggio nell'affrontare tale tematica, proibendo l'utilizzo di tali strumenti finanziari, considerato che altrimenti vi potranno essere dei rischi gravi che porteranno anche a bilanci falsi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Giovanelli 1.1 e respinge l'emendamento Favia 1.2.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) intende richiamare la rilevanza del contenuto del proprio emendamento 1.3, così come delle proposte emendative riferite ai successivi articoli 2 e 3.

Ritiene che il parere contrario del relatore e del Governo sul proprio emendamento 1.3 sia espressione di un atteggiamento rinunciatario che la maggioranza si appresta ad avere su un provvedimento che dovrebbe invece avere carattere innovativo e che costituisce il cuore dell'attuazione del Titolo V.

In tale ambito si è partiti dalla «coda» con il federalismo fiscale; l'obiettivo è quello di una razionalizzazione dei costi rendendo finanziariamente sostenibile il federalismo, con misure volte a superare burocrazie ed inefficienza determinate dalla sovrapposizione di livelli istituzionali che si occupano della stessa materia.

Il proprio emendamento 1.3 enuncia un criterio generale volto all'applicazione dei criteri di sussidiarietà, della semplificazione e della specializzazione delle funzioni. Ritiene che tali principi, in un disegno di legge di particolare complessità, costituiscano profili sistematici ed ermeneutici: essi sono volti a chiarire che l'allocazione spetta ai comuni se si tratta di erogare direttamente servizi mentre interviene un livello più vasto che si caratterizza per servizi a rete e per la programmazione di rete di servizi che riguardano anche servizi sociali o di integrazione sociale come i campi nomadi. Quest'ultima ipotesi è esemplificativa del fatto che se tale funzione sono attribuite ai singoli comuni sarà di fatto impraticabile l'individuazione di una nuova collocazione che invece diventa possibile se affidata ad una area vasta.

Sottolinea pertanto come l'emendamento in questione vada inquadrato nell'ambito di un'operazione più complessa ed auspica che, nel successivo esame in Assemblea, il parere del relatore e del Governo possa essere rivisto, trattandosi di un emendamento presentato con un reale spirito di collaborazione istituzionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) esprime parere favorevole da parte del suo gruppo sull'emendamento Lanzillotta 1.3.

Lorenzo RIA (UdC) sottoscrive l'emendamento Lanzillotta 1.3.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che esso reca principi già chiaramente enunciati nel disegno di legge. Esprime comunque la propria disponibilità ad approfondire ulteriormente la questione nel prosieguo dell'*iter* parlamentare, fermo restando che la contrarietà non è sul merito dell'emendamento ma solo sul fatto che si tratta di principi già contenuti in altre parti del provvedimento.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che l'emendamento Lanzillotta 1.3, essendo volto a focalizzare in modo chiaro alcuni principi fondamentali e finalità del provvedimento è stato opportunamente collocato all'articolo 1, che reca «finalità e oggetto», che a sua volta è contenuto nel Capo I riguardante i «principi generali». Ritiene che sia consequenziale il fatto che principi analoghi siano sviluppati in altre parti dell'articolato.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con quanto testé evidenziato dal collega Giovanelli, considerato che la sua finalità era proprio quella di enunciare un principio di carattere sistematico che poi viene sviluppato nell'ambito dei singoli articoli del provvedimento. Rileva inoltre come l'emendamento Giovanelli 7.1, richiamato dal presidente, riguardi profili differenti considerato che il proprio emendamento attiene all'attribuzione delle competenze a livelli istituzionali.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come l'emendamento Lanzillotta 1.3, che ha chiaramente funzione programmatica, è stato opportunamente presentato con riferimento all'articolo 1. Quanto evidenziato dal relatore va a rafforzare tale profilo e pertanto insiste per l'approvazione di tale emendamento.

Manuela DAL LAGO (LNP) ritiene condivisibile quanto evidenziato dal relatore sul fatto che il contenuto dell'emendamento Lanzillotta 1.3 è già contenuto, di fatto, negli articoli successivi. Tuttavia, come evidenziato anche da alcuni colleghi, appare opportuno approvare l'emendamento in questione che reca un «cappello programmatico» aderente allo spirito della Carta delle autonomie ed a quanto le regioni dovranno fare rispetto agli enti locali. Ritiene pertanto opportuno - se è possibile - giungere all'approvazione dell'emendamento in discussione, che a suo avviso rafforza la strada che si vuole percorrere.

Lorenzo RIA (UdC) ritiene utile prevedere i principi contenuti nell'emendamento Lanzillotta 1.3 nell'ambito dell'articolo 1 anche perché si tratta di una norma di programmazione. Ricorda inoltre, con riferimento all'articolo 3, che il suo gruppo ha presentato un emendamento volto definire il ruolo e le funzioni di area vasta che, come definita dal disegno di legge C. 3118, non è coerente con i principi che si vogliono affermare all'articolo 1. Concorde quindi sull'opportunità di approvare l'emendamento Lanzillotta 1.3, quale guida per i successivi articoli.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottolinea come, qualora si accogliesse l'emendamento Lanzillotta 1.3, occorrerebbe rivedere anche la restante parte dell'articolato, da coordinare con il testo. Nel merito, occorre comprendere come l'emendamento Lanzillotta 1.3 si raccordi con il ruolo delle regioni, che andrebbe allora definito più puntualmente. Ricorda che nel testo, agli articoli 2, 3 e 4, si premettono le parole: «ferma restando la programmazione regionale». L'articolo 6, a sua volta, prevede che le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale. Pertanto, il provvedimento in esame realizza comunque un equilibrio che va tenuto in considerazione nel momento in cui si dovesse approvare l'emendamento Lanzillotta 1.3.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene preliminare svolgere ulteriori approfondimenti in particolare sull'ultimo periodo dell'emendamento Lanzillotta 1.3 nella parte in cui dispone che «ciascuna funzione è attribuita in via esclusiva ad un solo livello di governo». Rileva infatti come alcune funzioni siano attribuite a più livelli, come si evince con chiarezza anche nel provvedimento in esame. Preannuncia in ogni modo l'intenzione di svolgere tutte le necessarie verifiche, d'intesa con il Governo, per il prosieguo dell'iter.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), premesso di essere disponibile a riformulare il proprio emendamento, ribadisce che la sua *ratio* è quella di stabilire alcuni principi fondamentali ai quali tanto il legislatore statale quanto il legislatore regionale, ciascuno nelle materie di propria competenza legislativa, siano tenuti ad attenersi nella disciplina delle funzioni fondamentali degli enti locali. Non c'è dubbio che oggi, come rilevato dal relatore, non accade che una funzione sia attribuita in via esclusiva ad un solo livello di governo, ma l'ultimo periodo dell'emendamento, che ha contenuto precettivo, intende imporre come principio fondamentale proprio quello dell'univoca attribuzione delle funzioni in una materia ad un solo ente.

Giuseppe CALDERISI (PdL) rileva che forse l'articolo 1 non è il punto più indicato dove collocare la disposizione proposta dalla deputata Lanzillotta considerato che tale articolo non fa riferimento soltanto alle funzioni fondamentali degli enti locali. Ribadisce inoltre che gli articoli 2, 3 e 4 fanno espressamente salva la programmazione regionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene viceversa che l'articolo 1 sia il punto più giusto nel quale inserire la disposizione proposta dalla deputata Lanzillotta, in quanto questa reca una disposizione di principio valida sia per il legislatore statale sia per quello regionale.

Manuela DAL LAGO (LNP) ritiene che il principio enunciato dall'emendamento Lanzillotta 1.3 sia condivisibile. Invita il relatore e il Governo a rivedere il parere in vista della discussione in Assemblea, anche alla luce della volontà della Commissione di procedere al miglioramento del testo il più possibile in modo condiviso.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lanzillotta 1.3 si intende quindi respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Mario TASSONE (UdC) sottoscrive l'emendamento Ciccanti 1.4 e insiste per la sua votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciccanti 1.4 e approva l'emendamento Calderisi 1.7.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sull'emendamento Lanzillotta 1.8 il parere del relatore e del Governo è favorevole sul comma 2 e contrario sul comma 1 e sulla parte consequenziale. Poiché d'altra parte la disposizione contenuta nel comma 2 dell'emendamento troverebbe forse più idonea collocazione all'articolo 6, chiede alla deputata Lanzillotta se accetti di riformulare il suo emendamento 1.8 nel senso di aggiungere, all'articolo 6, dopo il comma 1, un comma 2 che preveda che «I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico».

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiarisce preliminarmente che l'emendamento da lei presentato contiene un errore di riferimento all'articolo che ha ingenerato un equivoco. La finalità della proposta emendativa era infatti quella di sopprimere le lettere da *a*) ad *e*) del comma 1 dell'articolo 2 - e non il comma 2 dell'articolo 1 - in quanto tali lettere qualificano impropriamente come funzioni fondamentali dei comuni quelle che sono in realtà attività interne strumentali all'esistenza dell'ente. A fronte della soppressione di queste lettere, la sua proposta emendativa inserisce un articolo aggiuntivo 1-bis che al comma 1 detta alcuni principi generali in materia appunto di organizzazione delle funzioni e di attività strumentali. Ritenendo che si tratti di un punto importante, chiede che si voti per parti separate in modo da porre in votazione anche la parte del suo emendamento sulla quale è stato espresso parere contrario, salvo quanto ha precisato in relazione al modo in cui l'emendamento va inteso.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lanzillotta 1.8 sarà posto in votazione per parti separate: prima il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 1-bis e la parte consequenziale dell'emendamento - con la precisazione che questa deve intendersi come soppressiva delle lettere le lettere da *a*) ad *e*) del comma 1 dell'articolo 2 - e poi il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 1-bis.

Oriano GIOVANELLI (PD) fa presente che la medesima finalità perseguita dal comma 1 dell'articolo aggiuntivo e dalla parte consequenziale dell'emendamento Lanzillotta 1.8 è perseguita

anche, con una formulazione forse più chiara, dal suo articolo aggiuntivo 1.01. Invita pertanto il relatore e il Governo a valutare quest'ultima proposta emendativa.

La Commissione respinge il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 1-*bis* e la parte consequenziale dell'emendamento Lanzillotta 1.8.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede alla deputata Lanzillotta se accetta che la restante parte del suo emendamento 1.8 sia posta in votazione come comma aggiuntivo all'articolo 6.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che la disposizione del comma 2 abbia la sua collocazione propria all'articolo 1, in quanto stabilisce principi generali, ma acconsente in ogni caso alla riformulazione proposta dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la restante parte dell'emendamento Lanzillotta 1.8 sarà posta in votazione, come emendamento Lanzillotta 6.10, quando si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Quindi, considerato che prima delle ore 14 deve necessariamente riunirsi il comitato permanente per i pareri e che alle 14 la Commissione è convocata sull'altro disegno di legge collegato al suo esame (C. 3209-*bis*-A), rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.